



Smartworking – lavoro agile

Adempimenti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori



Gli obblighi

La Legge 22/5/2017 n.81 nel disciplinare al capo II il «lavoro agile» o «smartworking» affronta il tema della sicurezza sul lavoro indicando in primis all'art. 18 comma 2 come

Il datore di lavoro

«e' responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa»

Il tema è poi sviluppato all'art.22 dove si dispone quanto segue



Gli obblighi

Il datore di lavoro

consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati:

- i rischi generali
- i rischi specifici

connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro.



Gli obblighi

Il lavoratore

e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.



Gli obblighi

Le disposizioni richiamate richiedono quindi di prestare attenzione a quanto previsto dal d.lgs. n.81/08 in merito a:

- corretta informazione / formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'attività lavorativa svolta
- Gli obblighi derivanti dalla messa a disposizione di specifiche attrezzature di lavoro
- Responsabilizzazione dei lavoratori (art. 20 del d.lgs. n.81/08)



Gli obblighi

Entrando più nel dettaglio delle linee guida prodotte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri forniscono maggiori indicazioni in merito a:

- adempimenti in capo al datore di lavoro a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore
- contenuti minimi dell'informativa per la salute e la sicurezza negli ambienti indoor e outdoor.

Fonte: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-linee-guida>



Gli obblighi

Ulteriori linee di indirizzo sono state fornite, anche se in modo meno dettagliato, con il «Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile» nel settore privato sottoscritto il 7 dicembre 2021 tra Governo e le Parti sociali:

<https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf>



Adempimenti

Il datore di lavoro

- consegna al lavoratore e al RLS prima dell'avvio della prestazione di lavoro agile, con cadenza almeno annuale (e/o ad ogni variazione significativa delle condizioni lavorative e di rischio connesse in particolare con il cambio di mansione) l'informativa dove sono individuati i rischi generali e specifici relativi alla prestazione da svolgere e le misure da adottare;



Adempimenti

Il datore di lavoro

- somministra adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora non ricompresa in quella prevista dal d.lgs 81/2008 (che dovrà comunque essere effettuata), circa il corretto svolgimento della prestazione di lavoro agile in ambienti indoor e outdoor;



Adempimenti

Il datore di lavoro

- nel caso in cui fornisca gli strumenti/dispositivi informatici/telematici, si assicura che essi siano conformi normativamente a standard tecnici;
- nel caso in cui fornisca le attrezzature di lavoro/apparecchiature, assicura che siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto;



Adempimenti

Il datore di lavoro

- nel caso in cui fornisca apparecchiature elettriche/ elettroniche, predilige quelle a doppio isolamento;
- nel caso in cui non fornisca gli strumenti, le attrezzature o i dispositivi di cui sopra, attua comunque le misure di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008;



Adempimenti

Il datore di lavoro

- somministra adeguata formazione e informazione circa l'utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione;
- effettua idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti eventualmente forniti al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.



Adempimenti

Il lavoratore

svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli aziendali.

In particolare dovrà operare in ambienti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Criticità

Di fatto la quasi totalità della attività in smartworking si svolgono in ambiente domestico.

A riguardo vi sono una serie di criticità che devono essere tenute in considerazione per gestire al meglio la sicurezza dei lavoratori

Criticità

- Adeguata separazione degli spazi di attività
- difficile coerenza dei ritmi lavorativi
- gestione degli strumenti lavorativi in modo consapevole (contesti non idonei per corretto uso, posizionamento e interazioni con le fonti di pericolo dell'ambiente domestico)
- interazione con le attività domestiche
- presenza di altri membri della famiglia e animali domestici

Criticità

In ambito domestico è molto facile che si configuri una situazione in cui:

- promiscuità tra vita lavorativa e quella personale,
- abitudini consolidate nella vita quotidiana,
- un'eccessiva confidenzialità con l'ambiente circostante possono condurre a infortuni domestici.

Criticità

Viene infatti a mancare una categorizzazione dell'ambiente di lavoro tradizionalmente basato su

- strumenti, spazi e tempistiche finalizzati a una specifica produzione
- inquadrati in un'organizzazione del lavoro

Per i quali si prevedono misure e un insieme di comportamenti corretti atti a garantire la tutela della prevenzione.

Misure di sicurezza

Il fattore umano assume un peso preponderante nella valutazione del rischio e nell'attuazione di comportamenti corretti

Diventano centrali gli aspetti organizzativi e culturali del lavoratore che deve farsi promotore con gli altri membri del nucleo familiare ai fini della gestione della prevenzione in un sistema adattato alla propria abitazione (assumono rilevanza i concetti di sicurezza partecipata e auto-responsabilità)



L'informativa

Principali punti da sviluppare nell'informativa, a cura del datore di lavoro, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor:

- indicazioni circa la **sicurezza antincendio** (principi generali, mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio...);
- indicazioni sui **requisiti igienici minimi dei locali** (microclima, temperatura ed umidità, ricambio d'aria, impianti termici e di condizionamento, ecc.);



L'informativa

- efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature /apparecchiature prima dell'uso;
- utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d'uso);
- comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
- requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;



L'informativa

- indicazioni sul corretto utilizzo dell'impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.);
- caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
- caratteristiche minime relative alla ergonomia nell'utilizzo di computer portatili, tablet, ecc..



L'informativa

Principali punti da sviluppare nell'informativa, a cura del datore di lavoro, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti outdoor:

- indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione diretta alla radiazione solare.
- indicazioni sulla pericolosità dell'esposizione prolungata a condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità).



L'informativa

- limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
- pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente mantenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc..



L'informativa

- pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione
- pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.

Semplificazioni

All'inizio della pandemia l'art.90 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto le seguenti previsioni:

- la prestazione lavorativa puo' essere svolta attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente (in tal caso andranno stabiliti i criteri e i requisiti minimi di sicurezza)
- Con riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 L'informativa a lavoratori e RLS può avvenire in via telematica anche ricorrendo a documenti dell'INAIL.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>



Grazie

Ing. Davide Casaro

Area Sicurezza di Confindustria Vicenza

Email: d.casaro@confindustria.vicenza.it